



Raccolta della giurisprudenza

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

18 febbraio 2016*

«Rinvio pregiudiziale — Articoli 53, paragrafo 2, e 99 del regolamento di procedura della Corte — Trasporti su strada — Periodi di riposo del conducente — Normativa di uno Stato membro che priva un dipendente in viaggio di lavoro del diritto alle indennità forfettarie di alloggio in caso di alloggio garantito dal datore di lavoro a proprie spese — Eventuale inclusione dell'alloggio del conducente di un camion a bordo del suo veicolo»

Nella causa C-325/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (tribunale distrettuale di Breslavia-Śródmieście a Breslavia, Polonia), con decisione del 6 maggio 2015, pervenuta alla Corte il 1° luglio 2015, nel procedimento

Z. Ś.,

Z. M.,

M. P.

contro

X,

LA CORTE (Decima Sezione),

composta da F. Biltgen, presidente di sezione, E. Levits e M. Berger (relatore), giudici,

avvocato generale: N. Wahl

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l'avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente agli articoli 53, paragrafo 2, e 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

* Lingua processuale: il polacco.

Ordinanza

- 1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 del Consiglio e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio (GU L 102, pag. 1).
- 2 Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra i signori Š., M. e P., conducenti di autoveicoli che svolgono un'attività di trasporto internazionale, e X, il loro ex datore di lavoro, in merito al rifiuto, da parte di quest'ultimo, di pagare talune indennità per le notti trascorse a bordo del loro veicolo.

Contesto normativo

Diritto dell'Unione

- 3 L'articolo 4 del regolamento n. 561/2006 prevede quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(...)

- c) “conducente”: chiunque sia addetto alla guida del veicolo, anche per un breve periodo, o che si trovi a bordo di un veicolo nel contesto delle proprie mansioni per poterlo, all'occorrenza, guidare;

(...)

- f) “riposo”: ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo;

- g) “periodo di riposo giornaliero”: il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il “periodo di riposo giornaliero regolare” sia il “periodo di riposo giornaliero ridotto”:

— “periodo di riposo giornaliero regolare”: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione;

— “periodo di riposo giornaliero ridotto”: ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;

- h) “periodo di riposo settimanale”: periodo settimanale durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e designa sia il “periodo di riposo settimanale regolare” sia il “periodo di riposo settimanale ridotto”:

— “periodo di riposo settimanale regolare”: ogni tempo di riposo di almeno 45 ore;

— “periodo di riposo settimanale ridotto”: ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, che può essere ridotto, nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 8, paragrafo 6, a una durata minima di 24 ore continuative;

i) “settimana”: il periodo di tempo compreso tra le ore 00:00 di lunedì e le ore 24:00 della domenica; (...).».

4 L’articolo 8, paragrafo 8, del regolamento n. 561/2006 così dispone:

«In trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono [, a discrezione del conducente,] essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta».

Diritto polacco

- 5 L’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento del Ministro del Lavoro e della Politica sociale, relativo all’importo e alle condizioni per determinare i diritti di cui beneficiano i lavoratori dipendenti di un ente pubblico statale o locale a seguito di un viaggio di lavoro all’estero (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, Dz. U. 2002 n. 236, posizione 1991), del 19 dicembre 2002 (in prosieguo: il «regolamento del 19 dicembre 2002»), nonché l’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento del Ministro del Lavoro e della Politica sociale, relativo ai diritti di cui beneficiano i lavoratori dipendenti di un ente pubblico statale o locale a seguito di un viaggio di lavoro (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej, Dz. U. 2013, posizione 167), del 29 gennaio 2013 (in prosieguo: il «regolamento del 29 gennaio 2013»), prevedono che un dipendente in viaggio di lavoro all’estero può chiedere il rimborso delle spese di alloggio sostenute per un importo equivalente a quello indicato sulla fattura, nei limiti dell’importo massimo previsto nell’allegato dei regolamenti in vigore durante il periodo interessato.
- 6 Ai sensi del paragrafo 2 dei suddetti articoli, se la fattura non viene presentata dal dipendente, quest’ultimo può chiedere un’indennità forfettaria del 25% dell’importo massimo menzionato al paragrafo 1 delle medesime disposizioni.
- 7 Ai sensi del paragrafo 4 di ciascuno dei suddetti articoli, i paragrafi 1 e 2 degli stessi non sono applicabili in caso di alloggio garantito dal datore di lavoro a proprie spese.
- 8 La legge relativa al tempo di lavoro dei conducenti (ustawie o czasie pracy kierowców, Dz. U. 2012, posizione 1155), del 16 aprile 2004 (in prosieguo: la «legge sul tempo di lavoro dei conducenti»), dispone che i conducenti impiegati in un rapporto di lavoro rientrano, oltre che nell’ambito di applicazione delle disposizioni di legge in materia di tempo di lavoro, anche in quello delle norme relative alle pause e al riposo obbligatori, previste dal regolamento n. 561/2006, che disciplinano il tempo di guida di un veicolo.
- 9 L’articolo 14, paragrafo 1, della legge sul tempo di lavoro dei conducenti dispone che il conducente ha diritto ad un minimo di undici ore di riposo continuato al giorno. Il riposo giornaliero, salvo che per i conducenti di cui al capo 4a della suddetta legge, ossia coloro che effettuano tragitti regolari non superiori ai 50 chilometri, può essere effettuato a bordo del veicolo purché questo sia in sosta e sia dotato di attrezzature per il riposo.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

- 10 Dalla decisione di rinvio emerge che, durante il periodo compreso tra il 2011 e il 2013, i ricorrenti nella causa principale erano dipendenti di X in qualità di conducenti di camion di oltre 12 tonnellate, nell'ambito di un'attività di trasporto internazionale. A fronte delle notti trascorse all'estero all'interno della cabina del loro veicolo, che era concepita per dormirvi, essi hanno chiesto a X il pagamento di alcune somme forfettarie.
- 11 In forza dei rispettivi contratti di lavoro, i suddetti ricorrenti avevano diritto ad una retribuzione di base, a un'indennità forfettaria per il lavoro notturno e ad un'indennità forfettaria per il lavoro effettuato a titolo di ore supplementari.
- 12 Per tutta la durata dei suddetti contratti, il datore di lavoro ha rifiutato di versare ai ricorrenti talune indennità forfettarie per le notti trascorse a bordo del loro veicolo, sostenendo di aver loro garantito un alloggio esente da spese nella cabina del veicolo interessato.
- 13 Dalla decisione di rinvio emerge che l'oggetto della controversia principale verte unicamente sui diritti dei suddetti conducenti nei confronti del loro datore di lavoro in materia di rimborso delle spese di alloggio alle condizioni stabilite dal diritto nazionale.
- 14 Di conseguenza, il Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (tribunale distrettuale, divisione del lavoro e della previdenza sociale di Breslavia-Śródmieście a Breslavia) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
 - «1) Se l'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento n. 561/2006, ai sensi del quale in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono, a discrezione del conducente, essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta, debba essere interpretato nel senso che, qualora il datore di lavoro (il trasportatore) metta gratuitamente a disposizione del lavoratore (il conducente) un'attrezzatura per il riposo nella cabina del veicolo, esso osta alla normativa nazionale prevista dall'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento del 19 dicembre 2002, nella versione modificata, applicabile fino al 28 febbraio 2013, e all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (...) del 29 gennaio 2013, applicabile a decorrere dal 1° marzo 2013, con la conseguenza che il lavoratore ha allora diritto al rimborso delle spese di alloggio alle condizioni stabilite dall'articolo 9, paragrafi da 1 a 3, del regolamento del 19 dicembre 2002 e dall'articolo 16, paragrafi da 1 a 3, del regolamento del 29 gennaio 2013, ovvero a condizioni e per importi più favorevoli fissati dal contratto di lavoro, da un accordo collettivo di lavoro o da altre norme giuslavoristiche.
 - 2) Se l'articolo 8 del regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che, in trasferta, i periodi di riposo definiti all'articolo 4, lettere da f) a i) del suddetto regolamento, possono, a discrezione del conducente, essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta».

Le questioni pregiudiziali

La prima questione

- 15 In forza dell'articolo 99 del suo regolamento di procedura, qualora la risposta ad una questione posta in via pregiudiziale non dia adito ad alcun dubbio ragionevole, la Corte può in qualsiasi momento, su proposta del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, decidere di statuire con ordinanza motivata.
- 16 È necessario applicare tale disposizione nella causa in esame per quanto riguarda la prima questione.

- 17 Con la suddetta questione il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che regola le condizioni in cui il conducente di un veicolo può chiedere il rimborso delle spese di alloggio derivanti dalla sua attività lavorativa.
- 18 A questo proposito, è sufficiente ricordare che l'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento n. 561/2006 dispone che, in trasferta, i periodi di riposo giornaliero e quelli settimanali ridotti possono, a discrezione del conducente, essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
- 19 Dalla lettera di tale disposizione deriva dunque che essa riguarda solo l'organizzazione di alcuni dei periodi di riposo di cui dispone un conducente nell'ambito della sua attività lavorativa e non il pagamento di un'indennità per questi periodi di riposo.
- 20 In proposito, occorre precisare che il regolamento n. 561/2006, che armonizza, in particolare, le norme relative ai periodi di guida, alle interruzioni e ai periodi di riposo per i conducenti che effettuano il trasporto di persone e di merci su strada, lasciando al contempo al legislatore nazionale la possibilità di adottare disposizioni più favorevoli per i suddetti conducenti, non contiene alcuna disposizione relativa alle indennità di cui potrebbero beneficiare tali conducenti durante l'esercizio della loro attività lavorativa.
- 21 In tal senso, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che il regolamento n. 561/2006, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 8, dello stesso, non osta ad una normativa nazionale che disciplina le condizioni in cui il conducente di un veicolo può chiedere il rimborso delle spese di alloggio derivanti dalla sua attività lavorativa.

La seconda questione

- 22 Conformemente all'articolo 53, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile, la Corte, sentito l'avvocato generale, può statuire in qualsiasi momento con ordinanza motivata, senza proseguire il procedimento.
- 23 Occorre applicare anche tale disposizione nella presente causa, al fine di rispondere alla seconda questione.
- 24 Con tale questione il giudice del rinvio chiede se l'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento n. 561/2006 debba essere interpretato nel senso che, in trasferta, i periodi di riposo definiti all'articolo 4, lettere da f) a i) del suddetto regolamento possono, qualora il conducente decida in tal senso, essere effettuati nel veicolo, purché questo sia dotato delle opportune attrezzature per il riposo di tutti i conducenti e sia in sosta.
- 25 In proposito va ricordato che, nell'ambito della cooperazione di cui all'articolo 267 TFUE, la necessità di pervenire a un'interpretazione del diritto dell'Unione che sia utile per il giudice nazionale impone che questi definisca il quadro di fatto e di diritto nel quale si inseriscono le questioni poste o che, perlomeno, spieghi le ipotesi di fatto sulle quali tali questioni sono fondate (v., in particolare, ordinanza Striani e a., C-299/15, EU:C:2015:519, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).
- 26 Infatti, la Corte può esprimersi esclusivamente sull'interpretazione di un testo dell'Unione a partire dai fatti ad essa presentati dal giudice nazionale (v., in particolare, ordinanza Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, punto 18 e giurisprudenza ivi citata).

- 27 La Corte insiste parimenti sull'importanza dell'indicazione, da parte del giudice nazionale, dei motivi precisi che l'hanno indotto ad interrogarsi sull'interpretazione del diritto dell'Unione e a ritenere necessaria la sottoposizione di questioni pregiudiziali alla Corte (v. ordinanza Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, punto 19 e giurisprudenza ivi citata).
- 28 In effetti, considerato che è la decisione di rinvio che serve come base per il procedimento dinanzi alla Corte, è indispensabile che il giudice nazionale chiarisca, nella stessa decisione di rinvio, il quadro di fatto e di diritto della controversia principale e fornisca elementi sufficienti a spiegare le ragioni della scelta delle disposizioni del diritto dell'Unione di cui chiede l'interpretazione nonché il legame che esso ravvisa tra tali disposizioni e la legislazione nazionale applicabile alla controversia sottoposta (v. ordinanza Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, punto 20 e giurisprudenza ivi citata).
- 29 Tali requisiti concernenti il contenuto di una domanda di pronuncia pregiudiziale che debbono permettere alla Corte di verificare, oltre alla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, la sua competenza a rispondere alla questione ad essa sottoposta, figurano in modo esplicito nell'articolo 94 del regolamento di procedura, che il giudice del rinvio, nel quadro della cooperazione prevista all'articolo 267 TFUE, deve conoscere e osservare scrupolosamente (v. sentenza Siragusa, C-206/13, EU:C:2014:126, punto 19, e ordinanza Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, punto 21).
- 30 A questo proposito, si deve inoltre sottolineare che le informazioni contenute nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di fornire utili soluzioni, bensì anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea. Spetta alla Corte vigilare affinché tale possibilità sia salvaguardata, tenuto conto del fatto che, a norma della citata disposizione, agli interessati vengono notificate solo le decisioni di rinvio (v., in particolare, ordinanza Talasca, C-19/14, EU:C:2014:2049, punto 23).
- 31 Nella fattispecie in esame l'ordinanza di rinvio non soddisfa tali requisiti.
- 32 Anche se il riferimento, nel testo della seconda questione, alla «discrezione del conducente» permette di supporre che tale questione verta sul paragrafo 8 del suddetto articolo, nel quale detta «discrezione» del conducente è menzionata, occorre constatare che il giudice del rinvio chiede l'interpretazione dell'articolo 8 del regolamento n. 561/2006 senza indicare con precisione il paragrafo che costituisce oggetto della sua domanda.
- 33 Inoltre, il giudice del rinvio non spiega perché l'interpretazione, sollecitata dalla suddetta questione, di una disposizione relativa ai periodi di riposo giornalieri e ai periodi di riposo settimanali ridotti in trasferta, che un conducente può effettuare a bordo del suo veicolo, sia necessaria per consentirgli di giudicare la controversia dinanzi a lui pendente.
- 34 Secondo detto giudice, dall'articolo 8, paragrafo 8, del regolamento n. 561/2006 non emerge con chiarezza che tale disposizione riguardi tutti i tipi di periodi di riposo definiti dall'articolo 4 del medesimo regolamento, poiché i periodi di riposo settimanali normali non vi sono espressamente compresi. Non deducendo alcun motivo in merito alla necessità o all'utilità della risposta alla sua seconda questione per giudicare la controversia dinanzi a lui pendente, il suddetto giudice non fornisce, inoltre, alcuna spiegazione quanto alle ragioni per cui le risposte che la Corte sarebbe chiamata a dare alla seconda questione, vertente, nella fattispecie, sull'articolo 8 del regolamento n. 561/2006, potrebbero, in un simile contesto processuale, rivelarsi necessarie per la soluzione della controversia.
- 35 Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale non ha soddisfatto i requisiti indicati ai punti da 25 a 30 della presente ordinanza, ossia un livello di chiarezza e di precisione sufficiente per consentire alla Corte di statuire, assicurandosi al contempo che la risposta alla questione proposta sia necessaria per

risolvere la controversia pendente dinanzi al giudice del rinvio e che i governi degli Stati membri e le altre parti interessate possano utilmente fare uso della possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea.

- 36 Mancando una sufficiente esposizione dei motivi della questione, la Corte non è dunque in grado di rispondere utilmente alla stessa.
- 37 Di conseguenza, si deve dichiarare che la seconda questione è manifestamente irricevibile.

Sulle spese

- 38 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:

- 1) **Il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, e in particolare l'articolo 8, paragrafo 8, dello stesso, dev'essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale la quale disciplina le condizioni in cui il conducente di un veicolo può chiedere il rimborso delle spese di alloggio derivanti dalla sua attività lavorativa.**
- 2) **La seconda questione proposta dal Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu (Tribunale distrettuale di Breslavia-Śródmieście a Breslavia, Polonia) è manifestamente irricevibile.**

Firme